

sioni colle leggi 6 luglio 1906 e 14 luglio 1907 ».

Con questa interrogazione si collega quella dell'onorevole Dentice, al ministro della marina, « per sapere se intenda riconoscere che spettino ai farmacisti della regia marina i miglioramenti economici attribuiti agli ufficiali con la legge del luglio 1908, secondo il rango e lo stipendio, coi quali essi furono assimilati ad equivalenti gradi militari in virtù della legge 7 luglio 1907; e se intenda stabilire per gli stessi il limite di età a 60 anni, come è disposto per i farmacisti del regio esercito con la legge 6 luglio 1906 e le quote pensioni, che saranno accordate agli ufficiali medici della regia marina in base al disegno di legge n. 54, presentato il 29 marzo 1909 ».

L'onorevole ministro della marina ha facoltà di rispondere.

MIRABELLO, *ministro della marina*. L'interrogazione dell'onorevole Scellino può bene abbinarsi con quella dell'onorevole Dentice poichè riguardano entrambe i farmacisti della regia marina.

Il progetto di legge invocato dall'onorevole Dentice, che è quello numero 54, da me presentato testè alla Camera dei deputati, ha l'obbiettivo principale di estendere agli ufficiali della regia marina le disposizioni sulle pensioni, già in vigore per il regio esercito, in modo che questi ufficiali possano conseguire il massimo della pensione, cioè i quattro quinti della media degli stipendi che attualmente non possono liquidare a causa della legge sulla posizione ausiliaria; giacchè tale legge li costringe ad uscire dai ruoli del servizio attivo prima che abbiano conseguito il numero di anni di servizio necessari alla liquidazione dei quattro quinti suddetti.

È quindi necessario che il limite di età entri nella equazione della liquidazione della pensione per determinare l'aliquota in base alla quale viene la pensione stessa liquidata. Per gli impiegati civili invece, non essendovi limite di età, essi possono rimanere in servizio attivo sino a tempo indeterminato, e liquidare il massimo della pensione quando lasciano il servizio.

Ora, per la legge del 3 dicembre 1878, che fissa la costituzione del personale della regia marina, i farmacisti fanno parte del personale civile; è evidente quindi che non può applicarsi ad essi il disegno di legge numero 54 da me presentato al Parlamento, che riguarda gli ufficiali esclusivamente.

Se oggi si credesse di mutare questa legge per una categoria di impiegati civili, bisognerebbe riformare anche il testo unico della legge per le pensioni di tutti gli impiegati civili delle altre amministrazioni, il che evidentemente non dipende da me solo ma da tutto il Governo; nè credo che gli onorevoli Scellino e Dentice intendessero, con la loro interrogazione, gettare le basi di una così complessa ed estesa questione.

Vi è una obbiezione che può essermi opposta dagli onorevoli interroganti, cioè che i farmacisti del regio esercito furono inclusi nella legge del 1907 riguardante le pensioni degli ufficiali. Ora i farmacisti del regio esercito hanno, rispetto allo stipendio, una posizione eguale a quella degli impiegati civili, ma, se non erro, sono militarizzati, perchè in caso di mobilitazione essi seguono, almeno in parte, l'esercito stesso, mentre ciò non avviene per i farmacisti della regia marina i quali non imbarcano mai.

E ciò lo si comprende a prima vista anche da un breve esame del loro organico, perchè tra direttore principale, direttori secondari e vari impiegati, i farmacisti della regia marina sono in tutto quattordici.

E, poichè l'onorevole Dentice accenna alla posizione economica di questa categoria di impiegati, mi permetto di osservare che ad essi io ho provveduto, mediante un disegno di legge, un anno prima che si provvedesse per gli impiegati civili di tutte le altre amministrazioni, con la legge del 1908.

Infatti nel 1907 l'organico dei farmacisti della marina comprendeva tredici persone e fu aumentato, precisamente nei gradi più alti, di un impiegato; non solo, ma lo stipendio minimo, che era di duemila lire, fu portato a duemilacinquecento.

Altri vantaggi furono dati agli altri gradi, aumentando le quote dello stipendio per tutti; e fu appunto per tali motivi che nella legge del 1908, sullo stato economico degli impiegati civili, non si è creduto necessario di contemplare altri miglioramenti per questa categoria di impiegati.

Dopo queste spiegazioni spero che gli onorevoli Scellino e Dentice vorranno dichiararsi soddisfatti.

PRESIDENTE. L'onorevole Scellino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SCELLINGO. Ringrazio l'onorevole ministro delle notizie che mi ha favorito. È naturale che i farmacisti della marina, i quali prestano gli stessi servizi dei farmacisti del regio esercito, procurino in qualche